



COMUNE DI TAVENNA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DECRETO

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO- TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ART. 50, COMMA 10, D.LGS. N. 267/2000) - RAG. EMILIO RACCIATTI

Decreto N. 000001

Lì: 02.01.2022

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che attribuisce al Sindaco la competenza alla individuazione e nomina dei Responsabili degli Uffici e Servizi Comunali, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 107 e 109 dello stesso TUEL.

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nonché l'art. 11 del nuovo ordinamento professionale degli enti locali, inerente il conferimento delle funzioni dirigenziali nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, che dispone *"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*.

RILEVATO che, in applicazione della normativa richiamata, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell'Ente è anche titolare di posizione organizzativa secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL Comparto Regioni e EE.LL. del 31/3/1999 (N.O.P.).

VISTO il comma 3 dell'art. 11 del N.O.P. il quale stabilisce che qualora l'Ente conferisca ad un dipendente la responsabilità di una struttura di vertice allo stesso deve essere necessariamente riconosciuta la posizione dalla quale deriva il diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato.

RICHIAMATO il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali - triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018 e, in particolare:

- l'art. 12 che conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall'articolo 3 del CCNL Comparto Regioni EE.LL. del 31.03.1999 salve le modifiche relative alle categorie di accesso B3 e D3 di cui al medesimo art. 13, commi da 2 a 12;
- l'art. 13 "Area delle posizioni organizzative" che al comma 1 prevede: *"Gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato"*;
- l'art. 17, comma 1, che testualmente recita: *"Negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13"*;
- l'art. 15, comma 2, secondo il quale *"l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità"* ed al comma 4 *"Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione"*

di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.

VISTI gli articoli 14, 15 e 17 del CCNL 21.05.2018 relativi ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico e della retribuzione di risultato.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 08 del 12.02.2020, esecutiva ai sensi legge, di approvazione del Regolamento sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 22.12.2021 di aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2022-2023-2024 e l’elenco annuale delle assunzioni a tempo determinato anno 2022;
- la deliberazione di Giunta comunale di Giunta Comunale n. 61 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata l’utilizzazione a tempo parziale del dipendente di ruolo del Comune di Guilmi rag. Emilio Racciatti ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 fino al 31.12.2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 40 in data 08.05.2019 di approvazione del “*Regolamento per il conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative del Comune di Tavenna*”.

VISTO il decreto sindacale n. 01 del 02.01.2021 di nomina del rag. Emilio Racciatti responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Tavenna, titolari di posizione organizzativa fino al 31/12/2021.

PRESO ATTO che:

- il comma 3 dell’articolo 13 del nuovo CCNL 21.05.2018 stabilisce che “*Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all’art. 10 del CCNL del 22.01.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre una anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL*”;
- l’art. 14 comma 1 del nuovo CCNL 21.05.2018 prevede: “*Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità*”;
- l’art. 14 comma 2 del nuovo CCNL 21.05.2018 stabilisce che “*per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D*”.

RILEVATO che i responsabili di Servizio, strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, negli enti locali privi di dirigenza sono titolari di posizione organizzativa secondo quanto disposto dagli articoli 107 e 109 del Dlgs. n. 267/2000 e dai vigenti CCNL del Comparto EE.LL. (artt. 13 e 17 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018).

RITENUTO necessario, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai programmi dell’Amministrazione comunale nonché al razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili, nominare i responsabili di Servizio, titolari di posizione organizzativa.

RICHIAMATO l’art. 7 (Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa) del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi: “1. *Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal sindaco a dipendenti dell’ente inquadrati nella categoria D, fatto salvo quanto previsto dall’art.11, comma 3, del CCNL 31.3.1999. Possono essere incaricati di posizione organizzativa dipendenti di categoria C unicamente nel caso di mancanza di personale di categoria D all’interno del singolo settore.*

2. *Gli incaricati di posizione organizzativa sono scelti, alla luce anche di quanto stabilito dall’art.9, comma 2, del CCNL 31.3.1999, nel rispetto dei seguenti criteri:*

- *natura delle attività da espletare;*
- *caratteristiche dei programmi ed obiettivi da realizzare;*
- *competenza professionale;*
- *esperienza gestionale;*
- *requisiti culturali posseduti.*

VERIFICATI i requisiti culturali posseduti, le attitudini, la capacità professionale e l'esperienza acquisiti dal rag. Emilio Racciatti.

RICORDATO che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di Servizio, titolari di P.O. mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

PRECISATO che, a seguito della definizione dei nuovi criteri di graduazione per la determinazione della indennità di posizione dei responsabili di Settore approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 08.05.2019, è in corso la pesatura delle posizioni organizzative.

RITENUTO, pertanto, necessario demandare a successivo provvedimento la determinazione della indennità di posizione e correlata indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa confermando allo stato quella già in godimento per effetto del precedente decreto sindacale n. 1 del 02.01.2021.

VISTI:

- il Dlgs 18.08.2000, n. 267
- il vigente Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, e nello specifico l'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti";
- i CCNL Comparto Regioni – EE.LL.
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018

DECRETA

1. **Di nominare** il rag. Emilio Racciatti, dipendente di questo Comune a tempo determinato e parziale, cat. D, pos. Ec. D6, profilo professionale "Istruttore direttivo contabile" responsabile del Servizio Finanziario fino **alla data del 31.12.2022**, ai sensi dell'art. 107 e dell'art. 109, 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. **Di dare atto** che l'incarico di Responsabile di Servizio conferito con il presente decreto potrà essere revocato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.
3. **Di dare atto** che l'importo delle indennità di posizione e di risultato sarà determinata con successivo provvedimento e che, fino all'emanazione del provvedimento di cui sopra, si intendono confermate le indennità stabilite con decreto sindacale n. 9 del 31.12.2018 nelle more della graduazione delle posizioni organizzative secondo i nuovi criteri approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 40 in data 08.05.2019.
4. **Di conferire**, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 11 del Regolamento *di Organizzazione degli Uffici e Servizi*, le **funzioni vicarie** al Segretario Comunale sempreché l'incarico di posizione organizzativa non individui nell'ambito dei dipendenti di categoria più elevata assegnati al Servizio alla cui direzione è preposto, il soggetto deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, determinandone:
 - la durata della sostituzione, che comunque non può superare i 60 giorni consecutivi.

. le competenze esercitabili dal sostituto.

5. **Di revocare** qualsiasi precedente provvedimento in contrasto con il presente decreto.
6. **Di notificare** il presente provvedimento al rag. Emilio Racciatti ed al Segretario comunale.
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento a:
 - Ufficio Personale del Comune di Tavenna;
 - Nucleo di Valutazione del Comune di Tavenna.
8. **Di pubblicare** il presente decreto all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale www.comune.tavenna.cb.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione di I livello "Personale", sotto sezione di II livello "Posizioni Organizzative".

IL SINDACO
Paolo CIRULLI



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTA la suesesa determinazione;

VISTI gli Artt. 147- bis e 151, comma 4°, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE E SI APPONE IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'ATTO IN OGGETTO.

Tavenna li 02.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Emilio RACCIATTI)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che il presente decreto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li 22 marzo '22

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAMELZA GIUSEPPE

